

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Titolo: garanzia per l'esercizio di una agenzia d'affari

Domanda: in sede di rilascio della licenza per agenzia pubblica d'affari, può il comune chiedere la prestazione di una garanzia?

Risposta:

L'articolo 116 del T.U.L.P.S., in merito al rilascio della licenza per l'attività di agenzia d'affari, prevede che *“Il questore (ora il Comune) [...] può subordinare il rilascio della licenza di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere presentata.”*.

Dalla lettura della norma emerge come il potere di subordinare il rilascio della licenza al versamento della cauzione, debba considerarsi quale potere discrezionale riconosciuto all'autorità competente al rilascio del titolo. Emerge, inoltre, come la norma non preveda delle tipologie di agenzia che debbano essere considerate di diritto escluse dall'ambito di applicazione di tale potere discrezionale.

Dall'analisi del quesito, si è appreso che il Comune ha esercitato il potere discrezionale previsto dall'art. 116 del T.U.L.P.S. con l'adozione di una Delibera della Giunta Comunale, in data 7.11.2002. Con tale procedura, da considerarsi pienamente legittima, l'Amministrazione ha deciso di prevedere che il rilascio della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. sia subordinata al deposito cauzionale di Euro 2.600,00, senza prevedere, pare di capire, delle esclusioni dall'ambito di applicazione della Delibera stessa.

Da quanto sopra esposto, emerge la legittimità della richiesta da parte del Comune affinché il soggetto interessato al rilascio della licenza *ex art. 115 T.U.L.P.S.*, provveda al deposito cauzionale disposto dal Comune.

Un ultimo rilievo pare necessario. L'onere del deposito cauzionale può essere adempiuto anche mediante la stipula di una fideiussione bancaria a favore del Comune, che reca il vantaggio di non prevedere un immobilizzo di denaro fino alla fine dell'attività dell'agenzia in questione, e nel contempo raggiunge pienamente l'obiettivo di garanzia voluto dall'art. 116 T.U.L.P.S.

Si suggerisce di prospettare quest'ultima soluzione all'interessato, soluzione che potrebbe risolvere definitivamente la situazione che si è venuta a creare.